

Verona, 11 Dicembre 2010.

Lettera "A" Statuto dell' "Associazione il Grande Cuore di Moreno"

Articolo 1 – Sede legale:

la sede dell'Associazione viene stabilita in Verona in Piazzale Stefani n. 1 presso la Divisione di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona; potranno essere previste sedi operative dislocate su tutto il territorio nazionale al fine di rendere più puntuale ed efficaci le attività associative; in caso di variazione della sede non sarà necessario modificare lo statuto;

Articolo 2 – Durata:

La durata dell'Associazione è illimitata;

Articolo 3 – Principi dell'Associazione:

L'Associazione denominata "Il Grande Cuore di Moreno" è apartitica ed apolitica e per seguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale, impegnandosi nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio sanitaria favore di persone affette da malformazioni cardiache.

Una volta ottenuta l'iscrizione nell'anagrafe unica delle Onlus, l'associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "Onlus".

L'associazione si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- democraticità delle strutture;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e anticipate per conto dell'Associazione, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo;
- lo svolgimento delle attività di promozione e utilità sociale sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone;

Articolo 4 – Scopi e finalità:

L'Associazione persegue il fine della solidarietà sociale attraverso la beneficenza e l'assistenza sociale socio-sanitaria prestata a favore di persone affette da malformazioni cardiache e svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Essa si prefigge i seguenti scopi:

- Promuovere l'umanizzazione delle cure mediche e chirurgiche nei pazienti affetti da malformazioni cardiache promuovendo il dialogo e l'incontro tra operatori sanitari e pazienti e loro familiari;

- Diffondere la cultura delle cardiopatie congenite e la sensibilizzazione nell'ambito scolastico, sportivo e lavorativo al fine di ottenere una maggior integrazione di questi soggetti;
- Supportare con borse di studio operatori sanitari in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- Ai sensi del comma 4 dell'art. 30 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), articolo 10, del D.Lgs. 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
- Sostenere le spese di viaggio di persone bisognose che richiedano interventi di cardiochirurgia, provenienti dai Paesi in via di sviluppo o dall'Italia;
- L'associazione di volontariato opera nel territorio delle province di Verona e Vicenza con la possibilità di estendersi a livello sia regionale che nazionale;

Oltre a quanto sopra l'Associazione potrà prendere ogni altra iniziativa che non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 460/97 attraverso apposite delibere dell'assemblea dei soci, atta al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, compresa l'apertura di conti correnti bancari, assunzione di affidamenti bancari, operazioni finanziarie ed immobiliari.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate dalla lettera a), primo comma, articolo 10, D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 – Soci:

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto ed eventuali regolamenti interni.

A) Soci Fondatori:

I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, essi hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità ed non è soggetta ad iscrizione annua;

B) Soci effettivi:

sono coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto di voto e sono soggetti al pagamento del contributo annuo.

Articolo 6 – criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dovrà indicare le proprie complete generalità e dichiarare di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione e degli eventuali regolamenti interni.

L'ammissione all'Associazione verrà deliberata in piena autonomia dal Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego di ammissione alla qualifica di socio dovrà essere motivata all'interessato in forma scritta. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto alla base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni della stessa, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto tutti i soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei seguenti casi:

1. decesso;
2. dimissioni volontarie;
3. soprattutto impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
4. mancato versamento della quota associativa;
5. comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
6. per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi ed obiettivi dell'Associazione.

L'espulsione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del contradditorio; contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni.

L'esclusione del socio deve essere comunicata per iscritto entro 30 giorni. Il Consiglio Direttivo, potrà prima di effettuare il provvedimento di espulsione, intervenire applicando le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, sospensione.

I soci riconosciuti e/o espulsi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi e quote associative versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci:

I soci hanno pari diritti, doveri e dignità, l'Associazione garantisce i diritti inviolabili della persona all'interno dell'organizzazione. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea dei soci, è annuale e non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di socio, è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci hanno diritto :

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento delle quote associative) e di votare direttamente o per delega scritta;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualunque momento;
- di essere rimborsati per le spese documentate e sostenute per conto dell'Associazione e preventivamente concordate col Consiglio Direttivo;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- a svolgere le proprie prestazioni in modo personale, spontaneo ed a titolo gratuito.

Articolo 8 – Patrimonio e risorse economiche:

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e svolgimento della propria attività da:

1. quote associative
2. contributi di privati
3. donazioni, lasciti, erogazioni liberali di associati e di terzi
4. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali
5. contributi dell’Unione Europea ed organismi internazionali
6. rimborsi derivanti da convenzioni
7. rendite di qualunque genere e specie
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, qualifeste e sottoscrizioni anche a premi
9. bandi pubblici e privati ai quali l’Associazione può partecipare
10. diritti d’autore su opere e brevetti progettati e/o realizzati dall’associazione
11. interessi attivi determinati da depositi bancari
12. rendite di beni immobili o mobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo
13. entrate derivanti da attività produttive marginali e dagli introiti derivanti dallo svolgimento delle proprie attività

Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di esse in armonia con le finalità dell’Associazione.

I fondi di qualunque natura e specie introitati dall’Associazione, verranno depositati presso un Istituto di credito o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione ed è obbligo di reimpiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Articolo 9 – Organi sociali:

Gli organi sociali dell’Associazione sono :

1. L'Assemblea generale dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vice-Presidente
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche vengono assunte a titolo completamente gratuito.

L'Assemblea generale dei Soci:

è costituita da tutti i soci e viene convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione, mediante avviso scritto inviato per posta, per Fax o Mail, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, che potrà essere anche al di fuori della sede legale purché in Verona o provincia.

Hanno diritto di partecipare e votare tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea dei soci potrà essere convocata anche da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del totale dei soci iscritti ed in regola col pagamento delle quote associative; la richiesta di convocazione dovrà essere inoltrata al Presidente e dovrà contenere i motivi della convocazione.

Il Presidente informerà il Consiglio Direttivo, che dovrà provvedere alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, scioglimento e per questioni sollevate dai richiedenti; e' ordinaria in tutti gli altri casi.

I Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

1. approvare i bilanci preventivi e consuntivi,
2. fissare l'importo della quota associativa annua,
3. determinare le linee generali programmatiche dell'Associazione,
4. approvare gli eventuali regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo,
5. ratificare l'esclusione dei soci proposta dal Consiglio Direttivo;
6. eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
7. deliberare su quant'altro demandatole per Legge, per statuto o segnalato dal Consiglio Direttivo;
8. nominare uno o più Revisori contabili.

Validità dell'Assemblea dei soci:

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; è presieduta dal Presidente che nomina il segretario; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è valida qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega. Ogni socio maggiorenne, ha diritto ad esprimere un solo voto.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse in modo palese, tranne quelle che riguardano la persona e la qualità. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale doppio.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione che nomina il segretario, delibera con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Ogni delibera dell'Assemblea verrà verbalizzata su apposito registro controfirmato dal Presidente e dal Segretario. Le delibere sono conservate a cura del Presidente o del segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Consiglio Direttivo:

È l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente: è composto da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, fra cui il Presidente dell'Associazione, eletti dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti; i membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili ed in numero di 4 (quattro) devono perpetuarsi nel tempo e fino alla stessa esistenza dell'Associazione, salvo impedimenti fisici o rinuncia volontaria da parte degli stessi. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione. La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo avviene per mezzo di deliberazione dell'Assemblea dei Soci in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di votazione, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione fatta dal Presidente almeno una volta all'anno. Si riunisce inoltre, sempre a cura del Presidente, quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. In tale secondo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Competenze del Consiglio Direttivo:

il Consiglio deve:

1. compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea,
2. redigere e presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi,
3. autorizzare le spese,
4. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività,
5. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea,
6. eleggere il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
7. attribuire eventuali compiti e mansioni ai soci attivisti nell'ambito delle attività istituzionali;
8. ammettere nuovi soci;
9. escludere i soci, salvo successiva ratifica dal parte dell'Assemblea;
10. redigere eventuali regolamenti interni;
11. assumere o stipulare contratti;
12. nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi valido per l'attività dell'Associazione, stabilendone mansioni e compensi.

Il Consiglio Direttivo delega al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono conservate a cura del Presidente e rimangono depositate presso la sede legale a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Il Presidente e Vicepresidente:

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile ; in caso di fine mandato o dimissioni, il nuovo Presidente verrà nominato dall'assemblea dei soci che delibererà la nuova nomina in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Almeno 30 giorni prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità assumendo la qualifica di portavoce ufficiale, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, può adottare provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica successiva da parte degli organi competenti, può in via transitoria o permanente conferire ai componenti il Consiglio Direttivo procura speciale per la gestione delle varie attività, nonché deleghe per particolari compiti e funzioni.

In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, tutte le sue funzioni vengono demandate al Vicepresidente.

Articolo 10 – Bilanci dell'Associazione:

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo in collaborazione col Tesoriere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. I bilanci preventivi e consuntivi

Devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea, affinché gli interessati ne prendano visione. I bilanci vanno approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il primo esercizio sociale si chiude al 31/12/2010.

I bilanci devono essere ben dettagliati e comprensibili, redatti secondo le norme del Codice Civile, supportati da tutte le pezze giustificative, compresi gli eventuali estratti conto bancari/postali e libro cassa.

Articolo 11 – Collegio dei Revisori:

L'Assemblea dei Soci potrà, nel caso se ne ravvedesse la necessità, nominare uno o più Revisori scelti nell'Albo dei Revisori Contabili. Il Revisore o il Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e saranno rieleggibili. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Revisore e/o il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti preventivi e consuntivi prima della loro presentazione;

I Revisori Contabili hanno diritto di partecipare alle Assemblee associative ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Articolo 12 – Modifiche dello Statuto:

Le proposte di modifica delle norme dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo e da almeno tre Associati. Le relative deliberazioni sono approvate in prima convocazione dall'Assemblea con la presenza di almeno i 2/3 degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con il voto favorevole delle persone presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina ed il regolamento interno e con la Legge Italiana.

Articolo 13 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio:

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, col voto favorevole di almeno i 2/3 degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio che residuerà dopo l'esaurimento della liquidazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i Soci.

Articolo 14 – Consorzi, coordinamenti, dipendenti e collaboratori:

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può associarsi o riunirsi in coordinamento con altre associazioni o consorzi. L'Associazione potrà assumere dipendenti e giovarsi dell'opera di collaboratori autonomi;

Articolo 15 – Clausola compromissoria:

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Verona.

Articolo 16 – consegna dello statuto e regolamenti:

Il presente Statuto, congiuntamente con eventuali regolamenti interni, viene consegnato a tutti gli associati.

Articolo 17 – norme di rinvio:

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.

Verona, 11/12/2010.

Letto, accettato e sottoscritto.